



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

*“Luigi Russo”*

*Liceo Linguistico*

*Tecnico Tecnologico “Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie” (Diurno e Serale)*

*Tecnico Tecnologico “Grafica e Comunicazione”*

*Tecnico Economico “Amministrazione, Finanza e Relazioni Internazionali per il Marketing”*

## **REGOLAMENTO D’ISTITUTO**

“Ciascuno è chiamato a interrogarsi, a mettersi in discussione, a chiedere conto a se stesso delle proprie responsabilità.”

*C.M. Martini, Sto alla porta*

“Fa parte delle funzioni della scuola, intesa come comunità educativa, assicurare anzitutto agli studenti l’esercizio dei diritti individuali e di quelli collettivi e di promuovere l’esercizio dei corrispondenti doveri in una dialettica che salvaguardi identità e solidarietà, apprendimento e partecipazione, aggregazione spontanea e raggruppamento formale, efficacia/efficienza ed espressività, interventi direttivi e sussidiarietà, in quanto bisogni- valori personali e sociali, e in quanto dimensioni complementari dell’esperienza scolastica”.

*Educazione civica e cultura costituzionale, Direttiva del M.P.I. dell’8/2/1996*

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20/09/2023 CON DELIBERA N. 3 E DEL 27/10/2023 CON DELIBERA N. 2

## **PREMESSA**

La caratteristica più significativa della trasformazione della scuola italiana, da scuola di élite a scuola di massa, è certamente la partecipazione alla vita della scuola da parte di tutti i soggetti interessati: studenti e genitori, docenti e personale ausiliario tecnico ed amministrativo.

La partecipazione, che nasce da un forte senso di appartenenza ad un progetto comune vissuto come collaborazione intenzionale e consapevole, è garanzia di una scuola di qualità, in cui ciascuno ha ruolo e responsabilità, rispetta le regole e salvaguarda la libertà propria e altrui.

Da ciò scaturisce la necessità che l'organizzazione scolastica sia regolamentata in modo da coinvolgere e responsabilizzare tutte le sue componenti, affinché siano garantiti la realizzazione degli obiettivi e un uso razionale delle risorse.

L'importanza del regolamento d'Istituto non scaturisce esclusivamente da esigenze pratiche né mira soltanto a rendere la vita scolastica più ordinata e serena; forte è invece la sua valenza educativa e formativa, perché costituisce un richiamo all'etica della responsabilità ed alla cultura dei valori, secondo cui la norma non esprime divieti o vincoli ma si propone come risorsa, tutela nei confronti dell'abuso, strumento di rispetto reciproco, punto di riferimento collettivo.

Il regolamento d'Istituto, ispirato alla Carta dei servizi della scuola, identifica l'ambito in cui si opera, lo caratterizza come civile contratto di convivenza nella quale, al fraintendimento e al compromesso, si sostituiscono la trasparenza e la unitarietà di intenti; anche attraverso il regolamento la scuola realizza i propri fini costituzionali ed istituzionali, attuando e difendendo la propria autonomia, la propria libertà e la propria laicità, presupposti fondamentali per realizzare il proprio compito formativo.

Il Regolamento è stato elaborato da una commissione di lavoro composta da docenti e personale ATA, genitori e studenti ed è stato discusso e approvato dal Consiglio d'Istituto.

Inoltre è stato ulteriormente integrato e revisionato per effetto dell'entrata in vigore del D. P. R. n° 249 del 24 giugno 1998 e del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007.

## **PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Vita della comunità scolastica ai sensi del D. P. R. n° 249 del 24 giugno 1998 e del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007**

#### **Art. 1**

La scuola è *luogo* di formazione e di educazione mediante lo studio per l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è *una comunità di dialogo*, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

La *comunità scolastica*, unitamente alla comunità civile e sociale, *contribuisce* allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale, attraverso l'educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione di sé.

La *vita della comunità scolastica* si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

## **PARTE PRIMA**

### **Organi Collegiali**

#### **Art. 2**

Gli Organi Collegiali hanno il compito di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola statale e delle competenze e responsabilità proprie del personale direttivo, docente, ausiliario, tecnico, amministrativo (ATA), la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.

#### **Art. 3**

Gli Organi Collegiali dell'Istituto sono: il Consiglio d'Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe, il Comitato di Valutazione, l'Organo di garanzia.

Ciascun Organo Collegiale programma le attività in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.

#### **Art. 4**

La convocazione degli Organi Collegiali: a) è disposta con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni; b) è effettuata con comunicazione ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione all'albo.

La comunicazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta, della quale deve essere redatto un processo verbale, steso su apposito registro a pagine numerate, firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **Sezione I**

### **Consiglio di Istituto**

#### **Art. 5**

Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente scolastico; da rappresentanti eletti: 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti, 2 rappresentanti del personale ATA, nelle scuole con oltre 500 studenti.

#### **Art. 6**

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni, tranne per la rappresentanza studentesca che viene rinnovata annualmente.

#### **Art. 7**

Il Consiglio di Istituto elegge a maggioranza assoluta un presidente tra i componenti eletti dei genitori. Il presidente convoca il Consiglio e designa un segretario verbalizzante. Può essere eletto anche un vice presidente.

#### **Art. 8**

Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Vi possono presenziare gli elettori delle varie componenti.

Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblici e vengono affissi all'albo dell'Istituto.

#### **Art. 9**

Il Consiglio di Istituto ha le funzioni e le competenze di cui all'art. 10 del D.L.vo n. 297/94. In particolare:

- a) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
- b) elegge la Giunta Esecutiva.
- c) delibera su proposta della Giunta:
  1. l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi audiovisivi, delle dotazioni librerie, dei materiali per esercitazioni;
  2. l'adozione del regolamento interno della scuola, relativo anche al funzionamento della biblioteca, all'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, alla vigilanza degli studenti durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla scuola;
  3. l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  4. i criteri di programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, delle attività didattiche integrative, delle libere attività elettive, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
  5. la promozione di contatti con altre scuole o istituti per scambi di informazione e di esperienze e per eventuali iniziative di collaborazione;
  6. la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  7. le forme e le modalità per iniziative assistenziali.
- d) indica i criteri generali relativi:
  1. alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti alle classi;
  2. all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
  3. al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.
- e) esprime il parere sull'andamento generale didattico ed amministrativo dell'Istituto.
- f) stabilisce le sanzioni disciplinari a carico degli studenti.
- g) esercita le funzioni di sua competenza relativamente alle iniziative di aggiornamento e di sperimentazione.
- h) gestisce i fondi assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico.
- i) definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.
- j) invia una relazione annuale al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale.

### **Sezione II**

#### **Giunta Esecutiva**

#### **Art.10**

Della **Giunta Esecutiva** fanno parte il Dirigente scolastico che ne è il presidente e la convoca, il Responsabile amministrativo che ne è il segretario, 1 docente, 1 genitore, 1 studente, 1 rappresentante del personale ATA.

#### **Art. 11**

La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni, tranne per la rappresentanza studentesca che viene rinnovata annualmente.

#### **Art. 12**

La Giunta Esecutiva ha le funzioni e le competenze di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 297/94. In particolare:

- a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
- b) prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto.

### **Sezione III**

#### **Collegio dei Docenti**

##### **Art.13**

Il **Collegio dei Docenti** è composto dal Dirigente scolastico e dai Docenti in servizio nell'Istituto.

##### **Art. 14**

Il Presidente del Collegio dei Docenti è il Dirigente scolastico, che convoca il Collegio e attribuisce funzioni di segretario a uno dei docenti eletti come collaboratori.

##### **Art. 15**

Il Collegio dei Docenti ha le funzioni e le competenze di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 297/94.

In particolare:

- a) relativamente al funzionamento didattico:
  - 1. delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto;
  - 2. approva il regolamento d'Istituto e le sue modifiche;
  - 3. cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali;
  - 4. favorisce il coordinamento interdisciplinare;
  - 5. formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, dell'orario delle lezioni, delle altre attività scolastiche;
  - 6. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica e propone opportune misure per il suo miglioramento;
  - 7. provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici;
  - 8. adotta o promuove iniziative di sperimentazione;
  - 9. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;
  - 10. programma gli interventi educativi e didattici integrativi;
  - 11. avanza proposte riguardanti le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti.
- b) elegge:
  - 1. i docenti collaboratori del Dirigente scolastico;
  - 2. i docenti componenti il Comitato di valutazione del servizio;
  - 3. i docenti componenti il Comitato tecnico scientifico per la sperimentazione;
  - 4. i docenti componenti il Consiglio d'Istituto;
  - 5. i docenti componenti l'Organo di garanzia.

##### **Art. 16**

Per lo svolgimento dei propri compiti il Collegio opera anche articolandosi per commissioni di lavoro e per aree disciplinari.

##### **Art. 17**

Il Dirigente scolastico esercita i compiti e le competenze di cui all'art. 396 del D.L.vo n. 297/94. È collaborato dai docenti eletti dal Collegio, ai quali può delegare compiti di coordinamento e di gestione.

Per una gestione più efficace ed efficiente dell'attività didattica il Dirigente scolastico, oltre che dai Collaboratori eletti, può essere coadiuvato, a seconda delle esigenze, dai responsabili delle aree disciplinari, delle Commissioni di lavoro e dei progetti, dai responsabili dei laboratori e delle aule speciali, dai componenti dell'Ufficio Tecnico, riuniti nell'ufficio di coordinamento didattico.

### **Sezione IV**

#### **Consiglio di Classe**

#### **Art.18**

Il **Consiglio di Classe** è composto dal Dirigente scolastico, dai Docenti della classe, da 2 rappresentanti eletti dagli studenti, da 2 rappresentanti eletti dai genitori.

Gli eletti dei genitori e degli studenti durano in carica un anno.

#### **Art. 19**

Il Presidente del Consiglio di Classe è il Dirigente scolastico, o un docente membro del Consiglio stesso suo delegato, che convoca il Consiglio e attribuisce funzioni di segretario/coordinatore a uno dei docenti.

Il segretario/coordinatore del Consiglio di classe svolge funzioni di natura didattica e di natura organizzativa.

#### **Art. 20**

Il Consiglio di Classe ha le funzioni e le competenze di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 297/94:

- a) l'intero Consiglio:
  1. formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
  2. agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti.
- b) con la sola presenza dei docenti:
  1. cura la valutazione periodica e finale degli studenti;
  2. favorisce il coordinamento didattico e rapporti interdisciplinari;
  3. stabilisce le sanzioni disciplinari a carico degli studenti.

### **Sezione V**

#### **Comitato di Valutazione**

#### **Art.21**

Il **Comitato di Valutazione** è composto dal Dirigente scolastico, da 4 docenti membri effettivi, da 2 docenti membri supplenti.

Presidente del Comitato di Valutazione è il Dirigente scolastico che lo convoca e attribuisce funzioni di segretario a un membro del Comitato.

Il Comitato di Valutazione dura in carica un anno scolastico.

#### **Art. 22**

Il Comitato di Valutazione, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 297/94, esprime:

- a) una valutazione del servizio del docente qualora l'interessato ne faccia richiesta;
- b) una valutazione dell'esperienza di formazione del docente immesso in ruolo durante l'anno di prova.

### **Sezione VI**

#### **Organo di garanzia**

#### **Art. 23**

L'Organo di garanzia è formato da 7 membri effettivi:

- a) il Dirigente scolastico che svolge le funzioni di presidente;
- b) 2 rappresentanti del personale docente, uno per il biennio e uno per il triennio, membri effettivi;
- c) 2 rappresentanti dei genitori, uno per il biennio e uno per il triennio, membri effettivi, eletti tra i rappresentati dei genitori nei Consigli di classe;
- d) 2 rappresentanti degli studenti, uno per il biennio e uno per il triennio, membri effettivi, eletti tra i rappresentati degli alunni nei Consigli di classe;

#### **Art. 24**

L'organo di garanzia, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. L. vo n° 249 del 24 giugno 1998:

- a) analizza i ricorsi degli studenti avversi le sanzioni disciplinari;

- b) decide, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che possono sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

#### **Art. 25**

I ricorsi devono essere presentati, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori o studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione.

L'organo di garanzia deve essere convocato dal presidente subito dopo la data di presentazione del ricorso o dell'istanza.

Il ricorso, sentito il ricorrente, deve essere esaminato dall'organo di garanzia regolarmente costituito.

In prima convocazione, per la validità della seduta, devono essere presenti, oltre al Dirigente Scolastico, almeno altri quattro membri appartenenti a tutte le diverse componenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo di prima convocazione, l'organo di garanzia adotterà la decisione in successiva convocazione che sarà valida con la presenza complessiva di tre membri, a prescindere dalla componente di appartenenza.

Le decisioni dell'organo di garanzia verranno sempre adottate a maggioranza dai membri presenti, nella seduta di convocazione.

L'organo di garanzia può assumere, su richiesta del ricorrente, informazioni o dichiarazioni rese da terzi che ne diano la disponibilità.

L'organo di garanzia, espletata l'attività istruttoria del comma precedente, emette provvedimento di revoca, di modifica o di conferma della sanzione già inflitta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D. L. vo n° 249 del 24 giugno 1998, entro 10 giorni dalla data di presentazioni del ricorso.

Il provvedimento adottato verrà tempestivamente comunicato dal presidente dell'Organo di garanzia al ricorrente e all'organo che ha emesso la sanzione.

### **Sezione VII**

#### **Ufficio Tecnico**

#### **Art.26**

L'**Ufficio Tecnico**, del quale fanno parte il collaboratore con funzioni vicarie, docenti, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici, ha il compito di:

- a) predisporre gli acquisti annuali proposti dai vari responsabili;
- b) stabilire i contatti con le ditte fornitrici per gli acquisti, l'assistenza, le riparazioni;
- c) richiedere i preventivi e predisporre i prospetti comparativi;
- d) coordinare la conduzione e l'attività dei laboratori.

Ogni docente che abbia necessità di materiale o attrezzature scientifico – tecnico - didattiche, compresi libri e riviste, ne farà richiesta al proprio referente (responsabile dell'area disciplinare, della commissione, del progetto, del laboratorio), il quale presenterà la richiesta d'acquisto all'Ufficio Tecnico.

Quest'ultimo instruirà la procedura per la deliberazione dell'acquisto da parte del Consiglio d'Istituto.

### **Sezione VIII**

#### **Assemblee degli studenti e dei genitori**

#### **Art.27**

Studenti e genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per l'approfondimento dei problemi della scuola.

#### **Art. 28**

L'assemblea degli studenti "costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti" (D.L. n. 297/94, art. 13,1). Nella sua preparazione e nel suo svolgimento gli studenti apprendono tale diritto e lo esercitano con responsabilità.

#### **Art. 29**

Agli studenti è consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto della durata delle ore di lezione di una giornata e una di classe al mese di due ore, escluso il mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana (D.L.vo n° 297/94, art. 13,6). "A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo" (D.L.vo n° 297/94, art. 13,7).

Durante lo svolgimento delle assemblee gli studenti non possono allontanarsi.

Agli studenti, su autorizzazione del Dirigente scolastico, è consentita un'assemblea di corso per la discussione di problemi e/o per la formulazione di proposte inerenti al corso e/o all'indirizzo.

#### **Art. 30**

Alle assemblee possono partecipare il Dirigente scolastico ed i docenti (D.L.vo n° 297/94, art. 13,8). I docenti in servizio nelle ore di svolgimento dell'assemblea di classe o d'Istituto svolgono i compiti di vigilanza ed assistenza. Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, può intervenire in caso di impossibile ordinato svolgimento delle assemblee o di violazione del regolamento (D.L.vo n° 297/94, art. 14,5).

#### **Art. 31**

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

La richiesta, indicante la data di convocazione e l'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente scolastico, almeno sei giorni prima della data prevista. L'ordine del giorno deve riguardare argomenti di interesse scolastico.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, ma anche e soprattutto per un più svolgimento dell'attività, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

#### **Art. 32**

L'assemblea di Istituto elegge un presidente e uno o più segretari tra gli studenti presenti e deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento da inviare in visione al Consiglio di Istituto.

#### **Art. 33**

"All'assemblea di Istituto ... può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto" (D.L.vo n° 297/94, art. 13,6).

#### **Art. 34**

L'assemblea di classe deve essere richiesta al docente segretario - coordinatore del Consiglio di classe il quale eviterà che essa si svolga sempre nei medesimi giorni e nelle medesime ore e, verificata la disponibilità dei docenti in servizio nel giorno e nell'ora richiesta, ne autorizzerà lo svolgimento.

#### **Art. 35**

Il Comitato Studentesco di Istituto, espressione dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe, ha la funzione di:

- a) garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee;
- b) convocare l'assemblea di Istituto;
- c) svolgere eventuali compiti affidatigli dall'assemblea stessa.

Collabora inoltre col Dirigente scolastico e i Docenti per l'ordinario svolgimento della vita dell'Istituto.

#### **Art. 36**

I genitori possono riunirsi, nei locali della scuola, in assemblee di Istituto e di classe, concordando con il Dirigente scolastico la data e gli orari. Alle assemblee possono partecipare il Dirigente scolastico e i docenti dell'Istituto.

#### **Art. 37**

Il **Comitato dei Genitori** è espressione dei rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di classe.

#### **Art. 38**

L'**assemblea dei Genitori** è convocata dal Dirigente scolastico su richiesta della maggioranza del Comitato dei Genitori o del 10% dei genitori degli studenti. In relazione al numero degli alunni ed alla

disponibilità dei locali, ma anche e soprattutto per un più efficace svolgimento dell'attività, essa può articolarsi in assemblea di classi parallele.

L'assemblea elegge un presidente e uno o più segretari tra i genitori presenti.

L'assemblea dei Genitori per il proprio funzionamento deve darsi un regolamento da inviare, per l'approvazione, al Consiglio di Istituto.

## **PARTE SECONDA**

### **Norme di comportamento**

#### **Sezione I**

#### **Diritti**

##### **Art. 39**

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Gli studenti possono formulare proposte e sviluppare temi liberamente scelti e realizzare iniziative autonome.

##### **Art. 40**

La comunità scolastica:

- a) promuove la solidarietà tra i suoi componenti;
- b) garantisce il diritto dello studente alla riservatezza, nel rispetto della normativa statale vigente.

##### **Art. 41**

La scuola riconosce il rispetto delle identità culturali e religiose degli studenti e ne garantisce la tutela mediante iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali.

##### **Art. 42**

La scuola si impegna a promuovere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative. La programmazione e lo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, che rappresentano un'importante risorsa didattica, sia come integrazione dell'attività curricolare che come momento autonomo di conoscenza e di arricchimento culturale, avvengono secondo le indicazioni della specifica Commissione di lavoro.
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, conformemente alle disposizioni legislative vigenti;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica nei limiti della sua disponibilità finanziaria;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

##### **Art. 43**

Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

##### **Art. 44**

Gli studenti hanno diritto a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola nel rispetto delle norme previste dalla legge e dal regolamento.

##### **Art. 45**

Il dirigente scolastico e i docenti, ciascuno per le proprie competenze, secondo le modalità previste dal regolamento, stabiliscono con gli studenti un dialogo propositivo in tema di programmazione, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale della didattica.

##### **Art. 46**

Gli studenti, anche su loro richiesta e mediante un'apposita consultazione, possono esprimere la loro opinione e formulare proposte sulle decisioni che influiscono in modo rilevante sulla vita della scuola.

##### **Art. 47**

Gli studenti hanno diritto ad essere informati sui criteri di valutazione delle diverse discipline. La valutazione deve essere trasparente e tempestiva per ogni tipo di prova e volta ad individuare i punti di forza e di debolezza della preparazione di ciascuno alunno e finalizzata al miglioramento del suo rendimento.

#### **Art. 48**

La scuola garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

#### **Art. 49**

La scuola promuove la libertà di associazione dei singoli studenti e consente l'utilizzo dei locali anche alle associazioni delle quali gli alunni fanno parte, nel rispetto delle norme del regolamento.

### **Sezione II**

#### **Doveri**

#### **Art. 50**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio:

- a) Le lezioni iniziano alle ore 8.10 e hanno termine alle ore 14.05. Con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto è autorizzata l'uscita di cinque minuti (alle ore 14,05) per consentire agli studenti pendolari di poter utilizzare i mezzi di trasporto extraurbani. La durata delle singole ore di lezione è la seguente: 1a ora: 8.10-9.10; 2a ora: 9.10-10.10; 3a ora: 10.10-11.05; 4a ora: 11.15-12.10; 5a ora: 12.10-13.10; 6a ora: 13.10-14.10; l'intervallo si svolge dalle ore 11.05 alle ore 11.15. I docenti esplicano l'obbligo di vigilanza e di assistenza durante tutto il periodo di permanenza degli studenti a scuola, compreso il loro ingresso in classe, per cui hanno l'obbligo di essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (CCNL art. 42,5), e all'uscita alla fine delle lezioni.
- b) Nessuno studente può essere ammesso alle lezioni o può lasciare l'Istituto al di fuori degli orari stabiliti senza l'autorizzazione scritta del Dirigente scolastico o, in sua assenza, dei docenti collaboratori. Solo per gravi ed eccezionali motivi il Dirigente scolastico autorizzerà ad entrare con ritardo o ad uscire anticipatamente quegli studenti i cui genitori il richiedano personalmente e con valida giustificazione. In caso di frequenti ritardi o quando il Preside lo ritenga opportuno, gli studenti per essere ammessi devono essere giustificati personalmente dai genitori. Eventuali permessi di uscita anticipata devono essere richiesti al Dirigente Scolastico prima dell'inizio delle lezioni.
- c) Dovendo sottoporsi ad analisi cliniche, gli studenti possono essere autorizzati ad allontanarsi per il tempo strettamente necessario, dietro presentazione di certificazione medica priva di riferimenti clinici o dell'avvenuta prestazione intestata all'alunno stesso. È opportuno che le visite mediche o specialistiche siano fissate per un orario pomeridiano; in caso di impossibilità, trattandosi di un impegno prolungato, lo studente farà un giorno di assenza che sarà giustificata successivamente.
- d) Le assenze degli studenti sono giustificate dai genitori per mezzo dell'apposito libretto. I genitori degli studenti delle prime classi devono depositare in Segreteria, entro il giorno di inizio delle lezioni, insieme alla loro firma, una fotografia formato tessera dell'alunno, che verrà applicata sul libretto. Il libretto di giustificazione con la fotografia, che gli studenti porteranno sempre con sé, servirà anche come documento di riconoscimento all'interno dell'Istituto. Fino ad esaurimento, è utilizzabile il libretto dell'anno scolastico precedente; quando esso si esaurisce può essere rinnovato. Gli studenti che hanno compiuto 18 anni possono giustificare le assenze. Quando lo ritenga opportuno, la scuola può richiedere l'intervento dei genitori.
- e) Le assenze di un giorno sono giustificate dal docente della prima ora di lezione; quelle di più giorni devono essere giustificate, prima dell'inizio delle lezioni, dal Dirigente scolastico e/o, in sua assenza, dai docenti collaboratori. Per le assenze superiori a 5 giorni, se dovute a motivi di salute, deve essere presentato il relativo certificato medico non riportante riferimenti clinici; se dovute ad altri motivi lo studente è giustificato personalmente dai genitori. Per gli studenti che si assentano frequentemente il Dirigente scolastico può disporre che essi, per essere riammessi, debbano essere accompagnati dai genitori.

- f) Gli studenti che non giustificano l'assenza del giorno precedente sono riammessi a scuola con l'obbligo di giustificare il giorno successivo; persistendo la mancanza di giustificazione per tre giorni, sono riammessi solo se accompagnati dai genitori.
- g) L'assenza della metà degli studenti della classe è collettiva e arbitraria e, quindi, non è giustificata; di ciò l'Istituto informa i genitori. In presenza di frequenti assenze arbitrarie e collettive può essere disposto che gli studenti siano riammessi alla frequenza delle lezioni solo se accompagnati personalmente dai genitori.
- h) La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, le assenze arbitrarie e collettive, pur non essendo preclusive della valutazione del profitto, incidono negativamente sul giudizio finale. In ogni caso in ottemperanza alla normativa vigente, in presenza di un numero di assenze superiore ad  $\frac{1}{4}$  delle ore di lezioni annuali, l'alunno non potrà essere ammesso allo scrutinio finale.
- i) Durante il cambio dell'ora, gli studenti devono restare dentro le classi, aspettando l'arrivo dell'insegnante. Qualora l'insegnante tardi ad arrivare, i collaboratori scolastici provvedono ad informare il Dirigente scolastico e a vigilare sulla classe. Durante le ore di lezione agli studenti non è consentito fare uso di telefono cellulare. In caso di grave necessità e urgenza possono farlo solo se autorizzati dal docente, fuori dall'aula.
- j) Gli studenti per recarsi nelle aule bilingue, nei laboratori o in palestra si sposteranno all'andata e al ritorno ordinatamente e in silenzio sempre accompagnati dal docente o dal collaboratore scolastico (per l'Educazione Fisica).
- k) L'intervallo si svolge nel cortile e, quando le condizioni atmosferiche non lo consentono, all'interno, nei corridoi e negli androni; durante il suo svolgimento non è consentito allontanarsi dall'Istituto (c.m. n° 9121 del 14/12/1983).
- l) Sia all'inizio delle lezioni che alla conclusione dell'intervallo, gli studenti rientreranno in classe, senza attardarsi nel cortile, negli androni, per i corridoi o dinanzi alle aule; durante le ore di lezione nessuno studente deve intrattenersi fuori dalle aule.
- m) Il ricevimento negli Uffici di presidenza e di Segreteria si effettua esclusivamente negli orari indicati nell'avviso affisso all'albo d'Istituto. Gli studenti che hanno necessità di parlare col Dirigente scolastico possono farlo prima dell'inizio o alla fine delle lezioni o durante l'intervallo; solo in caso di necessità e urgenza anche durante le ore di lezione.
- n) Gli incontri tra docenti e genitori sull'andamento didattico - disciplinare degli studenti sono stabiliti da un calendario.
- o) La richiesta dei certificati da parte degli studenti può essere fatta tramite i collaboratori scolastici all'inizio o alla fine delle lezioni o durante l'intervallo.

#### **Art. 51**

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, improntato al rispetto reciproco, nonché a quello dovuto al Dirigente scolastico ed al personale docente e ATA, secondo i loro diversi ruoli e responsabilità e coerente con i principi stabiliti nella parte seconda, sez. 1<sup>a</sup> del seguente regolamento.

#### **Art. 52**

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento.

#### **Art. 53**

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare le strutture, i macchinari e i sussidi didattici secondo le indicazioni degli insegnanti e del personale tecnico, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

#### **Art. 54**

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### **Art. 55**

L'accesso pedonale alla scuola avviene dalla scalinata di via Guastaferrò o da via Leone XIII; l'accesso con autovetture è riservato soltanto ai docenti, al personale, ai fornitori autorizzati dal Dirigente Scolastico; durante le ore di lezione le vetture del personale non autorizzato non possono né accedere né sostare nel cortile dell'Istituto. Il cancello di via Leone XIII di norma è chiuso.

Coloro che, in possesso di autorizzazione, accedono alla scuola con i mezzi devono percorrere la strada molto lentamente, per evitare di recare danno a chi cammina a piedi.

Per una razionale utilizzazione degli spazi e una migliore sistemazione delle macchine autorizzate, nell'intento di lasciare libero il centro del cortile per consentire agevoli manovre a eventuali mezzi di soccorso, per il parcheggio delle autovetture si utilizzano esclusivamente gli spazi lungo il perimetro del cortile confinante con l'aiuola alberata (non centrale) lasciando liberi gli spazi confinanti con l'edificio.

Il personale ausiliario in servizio al piano terra e in palestra vigilerà perché venga rispettato quanto disposto.

#### **Art. 56**

I collaboratori scolastici contribuiscono al buon andamento dell'Istituto esercitando i compiti previsti dalle loro mansioni. In particolare essi:

- a) controllano le aule, chiudendole a chiave quando gli studenti svolgono attività altrove;
- b) vigilano, attraverso il videocitofono, che l'accesso e l'uscita dall'Istituto avvengano per tutti dalla scala su via Guastaferrò e dal cancello di servizio; durante l'intervallo, controllano il cancello di accesso al cortile dalla scala su via Guastaferrò;
- c) controllano, ad ogni inizio di giornata, il quadro delle variazioni dell'orario;
- d) vigilano sugli alunni nel cambio dell'ora e finché il docente non arriva in classe;
- e) controllano le condizioni del reparto in consegna a ciascuno e informano subito il Responsabile Amministrativo per gli inconvenienti alla suppellettile e alle attrezzature per gli interventi immediati di piccola e ordinaria manutenzione.

### **Sezione III**

#### **Capo I**

#### **Disciplina**

#### **Art. 57**

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le infrazioni disciplinari che comportano l'applicazione delle sanzioni di cui alle norme successive, sono valutate dal Consiglio di classe al fine dell'attribuzione del voto di condotta.

#### **Art. 58**

Le sanzioni disciplinari sono temporanee, hanno sempre finalità educativa e sono ispirate al principio della riparazione del danno e al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale a generale vantaggio della comunità scolastica.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di chiedere la conversione delle sanzioni disciplinari inflittagli in sanzioni sostitutive riguardanti attività in forza alla comunità scolastica.

Le sanzioni sono adottate

- a) dai docenti e dal Dirigente Scolastico;

- b) dal Consiglio di classe;
- c) dal Consiglio d'Istituto.

In via cautelare e fino alla convocazione degli organi collegiali competenti, i provvedimenti disciplinari possono essere adottati dal Dirigente Scolastico.

Durante i viaggi d'istruzione, le visite didattiche guidate, gli stage formativi e, in genere, nel corso di tutte le attività di formazione svolte all'esterno dell'istituto, gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme disciplinari di cui al presente regolamento e a mantenere un comportamento civico esemplare.

Il mancato rispetto del patrimonio culturale - artistico e ambientale che non comporti la violazione di specifiche norme disciplinari verrà, comunque, valutato dal Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

#### **Art. 59**

La violazione alle norme disciplinari previste dal presente regolamento comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) l'ammonizione verbale con annotazione sul registro;
- b) l'ammonimento scritto irrogato dal DS;
- c) **l'allontanamento temporaneo dalla classe;**
- d) l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, **fino a 15 giorni;**
- e) l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- f) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
- g) l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere stabilito un rapporto con lo studente e con la famiglia, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari vengono irrogate previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

#### **Art. 60**

Gli organi competenti all'irrogazione della sanzione disciplinare sono:

- a) il docente per l'ammonizione verbale **con eventuale annotazione sul registro;**
- b) il DS per l'ammonimento scritto;
- c) il CONSIGLIO DI CLASSE per le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica **fino a 15 giorni;**
- d) il CONSIGLIO DI ISTITUTO per le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

In via cautelare e fino alla data di convocazione degli organi collegiali competenti, i necessari provvedimenti cautelari possono essere adottati dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 61**

I viaggi d'istruzione e le visite didattiche rappresentano un'importante risorsa didattica, sia come integrazione dell'attività curricolare che come momento autonomo di conoscenza e di scoperta. La loro programmazione e il loro svolgimento avverrà secondo le proposte dei Consigli di classe, anche congiunti.

Durante i viaggi d'istruzione e le visite didattiche gli studenti sono tenuti a rispettare le norme della disciplina scolastica e ad avere un comportamento civico esemplare. In particolare, essi devono avere un grande rispetto del patrimonio culturale ed artistico, naturalistico ed ambientale.

#### **Art. 62 (abrogato)**

#### **Art. 63**

All'interno dell'Istituto è permesso distribuire volantini o altro materiale pubblicitario, affiggere manifesti, vendere giornali, pubblicazioni, biglietti di spettacoli o altre manifestazioni, previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Non è permessa la distribuzione di materiale di propaganda politica.

#### **Art. 64**

Tranne il personale dell'Istituto, nessuno può accedere alle aule durante l'orario delle lezioni senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico.

#### **Art. 65**

È vietato fumare nei locali della scuola, ai sensi della legge n. 584 dell'11.11.1975 "Divieto di fumare nei locali pubblici".

## **Capo II**

### **Sanzioni**

#### **Art. 66 (l'ex art. 66 è sostituito dal seguente)**

La puntualità degli alunni è funzionale al regolare e proficuo svolgimento delle attività didattiche quotidiane.

Non è consentito, se non per giustificati motivi preventivamente autorizzati da Dirigente scolastico, l'ingresso in istituto oltre l'orario di inizio delle lezioni.

Gli alunni che si presentano in istituto in ritardo rispetto all'orario di ingresso sono richiamati verbalmente dal docente in orario; dopo il quarto ritardo, ne verrà data comunicazione alla famiglia.

Ripetuti ritardi comporteranno l'annotazione da parte del docente coordinatore sul registro di classe e di tale annotazione il C.d.C. potrà tenere conto ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

#### **Art. 67**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del D.L. 15 settembre 2023 n. 123, "Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

All'alunno del triennio che si assenta dalle lezioni per oltre 15 giorni **anche non consecutivi, nel corso di tre mesi** e comunque per un totale di oltre 30 giorni annuali, ferme restando le comunicazioni di cui al comma che precede, verrà attribuito il credito scolastico minimo previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza in relazione alla media dei voti riportati nello scrutinio finale. Sono fatte salve le assenze per motivi di salute, debitamente certificate, o per particolari situazioni inerenti l'alunno da valutarsi da parte del Consiglio di classe.

All'alunno del biennio verrà attribuito un voto di condotta non superiore a sette.

#### **Art. 67 bis (dopo l'art. 67 è inserito il presente art. 67 bis)**

La regolare frequenza è condizione indispensabile per favorire il processo di insegnamento – apprendimento.

Gli alunni sono pertanto tenuti a giustificare tempestivamente le assenze, mediante il libretto di giustificazione fornito dalla scuola, recante la firma del genitore o di altra persona esercente la responsabilità genitoriale preventivamente depositata presso gli uffici di segreteria.

È considerata tempestiva la giustificazione entro il quinto giorno successivo rispetto alla data dell'assenza.

La giustificazione oltre il termine consentito comporta la segnalazione alla famiglia da parte del docente coordinatore del c.d.c.

#### **Art. 68**

Chiunque ostacola il corretto svolgersi delle attività didattiche, crea un clima di disordine nella classe o si rifiuta di svolgere i compiti affidatigli dall'insegnante, è punito con l'ammonizione verbale da annotare sul registro di classe.

Nei casi di recidiva lo studente può essere punito con il temporaneo allontanamento dalla classe.

Durante tale allontanamento lo studente (comunque soggetto alla vigilanza del docente) è tenuto a rimanere nelle immediate vicinanze dell'aula e non arrecare disturbo alle altre classi.

Di tale allontanamento deve essere fatta annotazione sul registro di classe.

**Art. 68 bis (dopo l'art. 68 è inserito il presente art. 68 bis)**

Il possesso e l'uso del materiale didattico è strumentale ad una efficace apprendimento dei contenuti disciplinari.

Non portare a scuola il materiale didattico necessario per le diverse discipline denota un atteggiamento negligente e comporta il richiamo verbale da parte del docente in orario.

L'alunno che viola reiteratamente tale disposizione per oltre quattro volte è soggetto alla sanzione disciplinare dell'annotazione sul registro di classe. Di tale annotazione il c.d.c. potrà tenere conto ai fini della attribuzione del voto di condotta.

**Art. 69 (l'ex art. 69 è sostituito dal seguente)**

Chiunque adotti un comportamento poco rispettoso del Regolamento scolastico in aula, negli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, in palestra, negli spogliatoi, nei laboratori e durante le uscite in generale, comprese le visite guidate, nonché durante le video lezioni, ostacoli lo svolgimento delle attività didattiche, crei disordine in classe, si rifiuti di eseguire delle consegne assegnate dall'insegnante o assuma un comportamento contrario al decoro è punito con richiamo verbale da parte del docente ed eventuale annotazione sul registro di classe.

Nei casi più gravi o in caso di recidiva verrà applicata la sanzione disciplinare della sospensione da 1 a 5 giorni. Il Consiglio di classe in relazione alla gravità dell'infrazione procederà all'individuazione di eventuali misure riparatorie.

**Art. 70**

Chiunque utilizza il telefono cellulare senza preventiva autorizzazione, è **punito con nota disciplinare sul registro di classe.**

**In caso di recidiva, il docente coordinatore provvederà a darne comunicazione alla famiglia.**

**L'alunno sarà tenuto in ogni caso a consegnare al docente il dispositivo elettronico per tutta la durata della lezione.**

**Art.71**

Chiunque fotografa o comunque riprende immagini raffiguranti studenti e/o insegnanti nell'ambito dei locali scolastici senza il loro preventivo ed esplicito consenso, è **punito con la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni.**

Chiunque diffonde con qualunque mezzo le suddette immagini è punito **con la sospensione fino a 10 giorni.**

**Art. 72 (l'ex art. 72 è sostituito dal seguente)**

Chiunque pone in essere comportamenti che denotano mancanza di rispetto nei confronti di compagni o assume comportamenti vessatori è sottoposto da parte del docente in orario al richiamo verbale.

L'uso di espressioni ingiuriose o offensive, ovvero l'aggressione fisica è sottoposta alla sanzione disciplinare dell'annotazione sul registro di classe.

Nei casi più gravi, l'alunno è punito con la sospensione dalle attività didattiche da tre a dieci giorni. Nell'ipotesi di recidiva, la sanzione può essere aumentata fino alla metà.

In ogni caso, il responsabile è tenuto a richiedere formali scuse alla persona offesa ed a svolgere un compito con valenza educativa. Di tali scuse il C.d.c. terrà conto ai fini della attribuzione della sanzione.

Il C.d.c. potrà tenere conto di tali comportamenti ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

**Art. 73**

Chiunque distrugge, deteriora, deturpa, danneggia dolosamente o, comunque, rende inutilizzabili, anche solo temporaneamente, gli ambienti, le strutture, il materiale didattico, i documenti della scuola, è punito con la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta o, nei casi più gravi, della sospensione dalla frequenza alle lezioni fino a 15 giorni. In ogni caso, il responsabile è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato.

Ove lo studente si adoperi immediatamente per riparare il danno, anche per equivalente, la sanzione può essere ridotta fino a due terzi.

Parimenti, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento è sottoposto alla sanzione disciplinare del richiamo verbale con ammonimento e, a seconda della gravità, con nota disciplinare. In tale

ipotesi si provvederà alla convocazione dei genitori e alla sospensione dalla frequenza delle lezioni da 1 a 5 giorni.

**Art. 74**

Salvo quando previsto dai precedenti articoli, i comportamenti costituenti infrazioni, i tipi di sanzioni applicabili e il voto di condotta corrispondente, risultano dalle tabelle A e B di seguito riportate.

Il voto di condotta verrà attribuito dal Consiglio di classe sulla base dei criteri di cui alla tabella C di seguito allegata. **Per tutte le infrazioni è facoltà del Consiglio di classe stabilire l'incidenza o meno, ai fini della valutazione del voto di condotta, dell'eventuale provvedimento disciplinare.**

## **PARTE TERZA**

### **Uso dei laboratori, delle aule speciali, dei locali e delle attrezzature**

#### **Sezione I**

#### **Laboratori e aule speciali**

##### **Art.75**

I laboratori e le aule speciali sono affidati ai docenti designati dal Collegio. Ad essi è affidato in subconsegna, con atto specifico, tutto il materiale esistente nei laboratori e nelle aule speciali fino alla riconsegna dello stesso che avviene al termine dell'anno scolastico.

I responsabili dei laboratori e delle aule speciali:

- a) organizzano le modalità e i tempi di accesso ai laboratori e alle aule speciali;
- b) danno agli assistenti tecnici le disposizioni opportune per la migliore fruizione della struttura;
- c) danno disposizioni per quanto è necessario per lo svolgimento delle attività (acquisto materiali, manutenzione e riparazione);
- d) curano insieme agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi l'inventario dei beni loro affidati;
- e) fanno annotare su un apposito registro le attività didattiche effettuate;
- f) annotano ogni attività svolta al di fuori dell'orario di lezione o di servizio.

A conclusione dell'anno scolastico i responsabili dei laboratori e delle aule speciali redigono una relazione sull'attività svolta.

##### **Art. 76**

Gli assistenti tecnici collaborano per la migliore utilizzazione delle strutture loro affidate.

In particolare mantengono in perfetta efficienza ed agibilità il laboratorio secondo le direttive del docente responsabile e le norme tecniche specifiche; preparano le piantine secondo cui gli studenti di ciascuna classe utilizzano il laboratorio; durante la lezione collaborano con il docente seguendo le sue direttive; sono sempre reperibili nel laboratorio e dovendosi assentare informano anche il responsabile del laboratorio.

L'assistente tecnico di laboratorio è tenuto a controllare lo stato dei banchi del laboratorio all'inizio della lezione e alla fine, prima che gli allievi escano dall'aula.

Nel caso in cui siano rilevati guasti, danneggiamenti alle strutture o scritte sui banchi, il tecnico annota sul registro il fatto e ne informa il docente, il responsabile del laboratorio e il Dirigente scolastico.

##### **Art. 77**

Gli studenti utilizzano i laboratori solo in presenza dell'insegnante e/o dell'assistente tecnico.

Fin dal primo giorno dell'anno scolastico ad ogni studente è assegnato un posto di cui egli è ritenuto responsabile durante l'ora di lezione e per tutto l'anno scolastico.

Ogni laboratorio ha in dotazione un registro sul quale ogni insegnante apporrà la propria firma, l'indicazione della classe presente, nonché ogni eventuale osservazione relativa all'uso delle apparecchiature durante la lezione.

La programmazione delle esperienze nei laboratori viene concordata tra gli insegnanti interessati, i responsabili e l'assistente tecnico.

##### **Art. 78**

Le attrezzature scolastiche sono patrimonio di tutti e possono essere utilizzate da tutti i componenti della comunità scolastica. Gli utenti sono direttamente responsabili di qualsiasi danneggiamento arrecato al patrimonio scolastico. Il costo degli oggetti danneggiati sarà addebitato ai responsabili del danno.

Strumenti attrezzature e sostanze sono usate con la massima cura e la massima attenzione su precisa istruzione dell'insegnante o del tecnico di laboratorio e sotto la loro sorveglianza.

Agli insegnanti e agli assistenti tecnici è affidato il compito di consegnare personalmente agli studenti il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni, nonché di ritirare e di controllare lo stato al termine delle lezioni.

Gli insegnanti faranno in modo di concludere le lezioni in tempo utile per consentire le operazioni sopra descritte ed il riordino dei laboratori.

## Sezione II

### Biblioteca

#### Art. 79

Possono accedere alla biblioteca, per consultazioni e prestito, tutti gli utenti della scuola e chi ne faccia richiesta, solo negli orari in cui è presente il personale incaricato.

Gli estranei alla scuola per accedere alla biblioteca devono presentare un documento valido per il riconoscimento che sarà trattenuto dal responsabile per tutto in periodo in cui essi permangono in biblioteca.

L'orario di apertura della biblioteca al pubblico è stabilito dal Responsabile.

#### Art. 80

Non può essere dato in prestito:

- a) il materiale prima che sia registrato e schedato;
- b) i libri che siano in condizioni precarie di conservazione;
- c) i quotidiani, le enciclopedie, i dizionari e comunque le opere di consultazione;
- d) più di due opere e per un periodo di tempo superiore a venti giorni. Le riviste sono concesse in prestito per una settimana.

Tutti i libri e le riviste da consultare in sede o da portare nella mattinata nelle aule, devono essere registrati e riconsegnati al responsabile.

Chi viene ammesso al prestito ha l'obbligo di restituire sempre e in ogni caso l'opera ricevuta. Il materiale deve essere riconsegnato integro e comunque nelle condizioni in cui è stato preso in prestito. Il materiale manomesso o mal conservato non viene accettato e l'utente è obbligato a riconsegnare nuova copia dell'opera o a sopportarne le spese di restauro.

L'utente, all'atto del prestito, si impegna a rispettare tutte le precedenti norme; in caso contrario, l'Istituto è autorizzato ad intraprendere azioni di rivalsa.

In caso di morosità nella restituzione di un volume, il responsabile della biblioteca richiama direttamente l'utente alla rigorosa osservanza delle norme e all'immediata restituzione. Persistendo tale morosità, l'utente verrà immediatamente sospeso dai prestiti e incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge per gli inadempienti e in situazioni debitorie nei confronti dello Stato.

Tutte le opere date in prestito devono essere restituite entro il 31 maggio di ciascun anno scolastico.

Gli studenti delle classi quinte possono accedere al prestito anche oltre tale data. In questo caso la restituzione dovrà avvenire non oltre il termine degli esami di maturità.

Viene escluso per sempre dal prestito:

- a) chi non restituisce il volume preso in prestito;
- b) chi si dimostri inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente regolamento.

## Sezione III

### Locali ed attrezzature

#### Art. 81

L'uso dei **locali** dell'Istituto da parte di estranei alla scuola è concesso secondo quanto previsto dai disciplinari del Consiglio Scolastico Provinciale e dell'Amministrazione Provinciale su autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Consiglio d'Istituto.

#### Art. 82

L'accesso e l'uso della **palestra** e delle attrezzature sportive è consentito agli studenti solo in presenza dei docenti di Educazione Fisica e dell'assistente scolastico addetto.

L'accesso alla palestra per le lezioni di E.F. avviene esclusivamente dall'interno dell'Istituto e gli studenti devono essere sempre accompagnati dall'assistente scolastico del piano; quando la lezione si svolge nella prima ora gli studenti accedono direttamente alla palestra.

Si accede alla palestra solo muniti di indumenti sportivi e calzando esclusivamente scarpette da ginnastica.

Durante lo svolgimento della lezione gli studenti non possono allontanarsi senza l'autorizzazione del docente e non possono sostare negli spogliatoi che resteranno chiusi.

Non è permesso entrare negli uffici riservati ai docenti.

### **Art. 83**

Gli **strumenti di duplicazione** devono essere adoperati esclusivamente per esigenze didattiche.

Tutti sono invitati a collaborare affinché l'uso delle macchine avvenga in maniera razionale ed ordinata, anche nell'intento di evitare gli sprechi e di contenere i costi.

I docenti di lingue usufruiscono della fotocopiatrice ubicata nel laboratorio linguistico, i docenti delle altre discipline usufruiscono di quella ubicata nel locale apposito.

Ogni richiesta di fotocopie (indicante il numero delle copie, il nome del docente e la classe interessata) deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o dai docenti collaboratori; i dati relativi ad ogni richiesta sono annotati nel registro di carico e scarico a cura degli addetti alle macchine che, all'atto della consegna delle copie, fanno firmare il docente interessato nel medesimo registro, per ricevuta.

Per le prove di verifica vengono effettuate tante fotocopie quanti sono gli studenti di una classe.

Per altro materiale didattico e di studio è autorizzata una fotocopia per ogni 5 studenti i quali provvedono, a loro spese, alla duplicazione; ove il docente lo ritenga necessario per la didattica, il materiale potrà essere duplicato per tutti gli studenti.

Le richieste di duplicazione devono essere presentate all'addetto almeno con un giorno di anticipo, evitando di richiedere copie per un uso immediato che difficilmente possono essere soddisfatte.

È vietato fotocopiare manuali, libri di testo o parti di esso; in casi eccezionali, l'autorizzazione deve essere concessa esclusivamente dal Dirigente scolastico.

L'utilizzazione delle macchine duplicatrici avviene esclusivamente ad opera del personale addetto che risponde del loro buon funzionamento, provvede ad informare il Responsabile Amministrativo di eventuali guasti, è responsabile del registro di carico e scarico.

## **PARTE QUARTA**

### **Calendario annuale delle attività**

#### **Art.84**

L'attività didattica, in particolare la programmazione e la verifica, si realizza in vari momenti e coinvolge i diversi soggetti degli Organi Collegiali.

Essa si sviluppa secondo le seguenti modalità:

- a) Nei mesi di settembre e di ottobre le commissioni ed i docenti, per area disciplinare, predispongono le attività di accoglienza e definiscono la programmazione.
- b) Ogni trimestre si verifica l'attività svolta e si programma quella da svolgere attraverso:
  1. la riunione dei consigli di classe, con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, per esaminare la situazione generale della didattica e del profitto ed individuare le situazioni di disagio scolastico;
  2. la riunione dei consigli di classe, con la presenza dei soli docenti, per valutare il profitto;
  3. il ricevimento dei genitori per informarli sul profitto degli studenti.
- c) Nel mese di maggio si effettuano le verifiche delle attività svolte nel corso dell'anno.

Le attività didattiche integrative, che possono svolgersi in orario pomeridiano, sono richieste dai docenti, deliberate dai Consigli di classe o dal Collegio dei Docenti e autorizzate dal Consiglio d'Istituto.

## **PARTE QUINTA**

### **Disposizioni finali e di attuazione**

#### **Art. 85**

Il presente regolamento abroga il precedente ed entra in vigore nella medesima data di pubblicazione all'albo della scuola.